



Disciplinare per la tenuta dell'Albo degli Arbitri e dell'Elenco degli Arbitratori e Periti

Art. 1

Albo degli Arbitri

In attuazione del Regolamento della Camera Arbitrale di Pescara, è istituito l'Albo degli arbitri accreditati dalla Camera Arbitrale di Pescara.

Il suddetto Albo è tenuto dal Consiglio Arbitrale ed è pubblico; un estratto viene, altresì, pubblicato sul sito internet della Camera di Commercio di Pescara: sono soggetti a tale forma di pubblicità il cognome ed il nome, la qualifica e la data di iscrizione.

L'Albo è suscettibile di essere utilizzato esclusivamente per gli scopi propri della Camera Arbitrale.

Art. 2

Struttura dell'Albo

L'Albo si compone di tre sezioni a seconda della competenza degli iscritti determinata dal Consiglio Arbitrale sulla base della documentazione presentata dagli aspiranti arbitri:

- 1) Sezione giuridica;
- 2) Sezione economica;
- 3) Sezione mista (medici, ingegneri, architetti, tecnici, periti etc.).

All'interno di ciascuna sezione, viene determinato dal Consiglio Arbitrale anche il settore di specializzazione degli iscritti.

Per ciascun iscritto l'Albo contiene le seguenti indicazioni:

- il cognome ed il nome;
- il titolo di studio e la professione;
- l'anzianità di iscrizione all'Ordine, Collegio, Elenco o Albo di appartenenza;
- i corsi di formazione svolti in materia arbitrale.

Art. 3

Requisiti generali per l'iscrizione

Requisiti di onorabilità per l'iscrizione nell'Albo degli arbitri sono:

- non aver riportato condanne penali e non essere destinatari di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;
- non essere stato sottoposto con provvedimento definitivo a sanzioni disciplinari;
- non essere incorso nell'interdizione perpetua dai pubblici uffici.

Il possesso dei requisiti di onorabilità deve essere comprovato mediante la produzione di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/00.

Art. 4

Requisiti specifici per l'iscrizione

Possono essere iscritti nell'Albo degli arbitri della Camera Arbitrale:

- a) coloro che sono iscritti ad Albi, Collegi oppure Ordini professionali con competenze di natura giuridica, economica, commerciale o tecnica e con un'anzianità di iscrizione e di effettivo esercizio della professione di almeno 15 anni;
- b) professori universitari ordinari in materie giuridiche o economiche;
- c) magistrati in stato di quiescenza che abbiano svolto funzioni giudicanti per almeno 10 anni.

Per i soggetti di cui alla lett. a) l'iscrizione all'Albo è, comunque, subordinata al possesso del seguente ulteriore requisito professionale:

- frequenza di uno specifico corso di formazione in materia arbitrale oppure aver svolto funzioni di arbitro in almeno n. 3 arbitrati.

Il possesso dei requisiti previsti dal presente articolo deve essere comprovato mediante la produzione di idonea documentazione.

Art. 5

Iscrizione all'Albo

Coloro che intendono iscriversi all'Albo devono presentare domanda alla Camera Arbitrale della Camera di Commercio di Pescara secondo il modulo allegato al presente Disciplinare, indicando la propria competenza per materia, nonché l'ambito di specifico di specializzazione e corredando l'istanza del curriculum e di tutta la documentazione che ritengono utile a comprovare competenza e specializzazione.

La rilevazione formale della presenza dei requisiti per l'iscrizione nell'Albo degli Arbitri e avviene ad opera della Segreteria della Camera Arbitrale, sulla base della domanda presentata e dei documenti allegati.

Qualora la domanda di iscrizione presenti *prima facie* la sussistenza dei riferiti requisiti, la Segreteria della Camera Arbitrale predispone la documentazione ricevuta per l'esame del Consiglio Arbitrale che, nella prima riunione utile, delibera in ordine all'iscrizione.

L'esame della domanda può essere sospeso in caso di pendenza di procedimenti penali per delitti non colposi e/o disciplinari fino a che essi non siano definiti.

Il Consiglio Arbitrale, nel deliberare l'iscrizione in una delle Sezioni dell'Albo, determina anche il settore di specializzazione degli arbitri.

L'esito della valutazione è comunicato all'interessato mediante lettera raccomandata a.r.

Art. 6

Elenco degli Arbitratori e dei Periti

In attuazione del Regolamento della Camera Arbitrale di Pescara, è istituito l'Elenco degli Arbitratori e dei Periti al quale possono essere iscritti coloro che, oltre a possedere i requisiti generali di cui all'art. 3, si dichiarano esperti in specifiche materie.

Nella domanda di iscrizione i richiedenti devono indicare la propria competenza, allegando la documentazione idonea a dimostrarne il possesso; il Consiglio Arbitrale, nel deliberare l'iscrizione nell'Elenco, determina anche l'ambito di competenza.

Coloro che sono iscritti nell'Elenco possono essere nominati:

- consulenti tecnici nel corso di procedimenti arbitrali;

- arbitralori o periti nel caso in cui alla Camera Arbitrale vengano richiesti arbitraggi o perizie contrattuali.

I soggetti che sono professionalmente qualificati per essere ammessi tanto all'Albo degli arbitri quanto all'Elenco degli arbitralori e dei periti, devono optare per l'iscrizione all'uno o all'altro.

Art. 7

Revisione

Ogni quattro anni, il Consiglio arbitrale procede alla revisione dell'Albo degli arbitri e dell'Elenco degli arbitralori e dei periti, provvedendo alla cancellazione di coloro che non dichiarano la volont  di rimanere iscritti.

E' motivo di cancellazione dall'Albo degli arbitri e dall'Elenco degli arbitralori e dei periti, la cancellazione, per un qualsiasi motivo, dall'albo dell'Ordine o del Collegio di appartenenza.

In caso di condanna definitiva per un delitto non colposo ovvero in caso di gravi sanzioni disciplinari adottate dai singoli Ordini o Collegi di appartenenza, il Consiglio arbitrale pu  deliberare la cancellazione dell'iscritto dall'Albo degli arbitri e dall'Elenco degli arbitralori e dei periti.

Gli iscritti possono essere sospesi dal Consiglio arbitrale in caso di pendenza di procedimenti disciplinari e/o penali per delitti non colposi fino a che essi non siano definiti.

Art. 8

Disciplina transitoria

Il Consiglio Arbitrale provveder  alla regolarizzazione di coloro che, all'entrata in vigore del presente Disciplinare, risultano gi  iscritti nelle liste degli arbitri, arbitralori e periti della Camera di Commercio di Pescara.

In particolare, coloro che possiedono i requisiti indicati dall'art. 4 potranno mantenere la propria iscrizione, mediante inserimento nel nuovo Albo, qualora dichiarino la propria volontà di mantenere detta iscrizione.

I soggetti che rientrano nella categoria contemplata dalla lett. a) dell'art. 4 potranno mantenere la propria iscrizione, anche in difetto del requisito dell'anzianità professionale previsto dallo stesso articolo, qualora abbiano svolto almeno un corso base di formazione in materia arbitrale oppure funzioni di arbitro in almeno n. 3 arbitrati,.

Per coloro che non abbiano svolto il suddetto corso e vogliano comunque mantenere l'iscrizione, verrà organizzato presso la Camera di Commercio di Pescara un apposito corso di formazione, a spese dei partecipanti, utile alla permanenza nell'Albo.

Coloro che risultano già iscritti nelle liste degli arbitratori e dei periti potranno mantenere la propria iscrizione, mediante inserimento nel nuovo Elenco degli arbitratori e dei periti, qualora dichiarino la volontà di mantenere detta iscrizione.

Fermo restando il rispetto delle condizioni sopra indicate, i soggetti che, al momento dell'entrata in vigore del presente Disciplinare, risultano già iscritti sia nella lista degli arbitri che in quelle degli arbitratori e dei periti, non potendo contemporaneamente appartenere all'una e all'altra, dovranno optare per l'inserimento nell'Albo degli arbitri o nell'Elenco degli arbitratori e dei periti.

Prima di realizzare la riferita regolarizzazione ed al fine di verificare la permanenza dell'interesse all'iscrizione, la Segreteria della Camera Arbitrale provvederà ad effettuare una ricognizione dei requisiti generali, formativi e professionali posseduti dai soggetti indicati al primo comma mediante l'invio di un'apposita scheda di aggiornamento da restituire alla Camera Arbitrale di Pescara debitamente compilata e corredata della prescritta documentazione entro il termine di giorni trenta dal ricevimento.

All'esito di tale ricognizione e della successiva regolarizzazione, secondo quanto previsto dal presente articolo, il Consiglio Arbitrale provvederà alla cancellazione:

- a) di coloro che non abbiano dichiarato la volontà di mantenere l'iscrizione;
- b) di coloro che non abbiano restituito nel termine assegnato la scheda di aggiornamento completa dei dati richiesti;
- c) di coloro che non siano in regola con i requisiti previsti dal presente Disciplinare e non abbiano regolarizzato la propria posizione, frequentando l'apposito corso di formazione previsto dal quarto comma del presente articolo.

Il Consiglio arbitrale procederà ad effettuare nuove iscrizioni, dandone comunicazione sul sito della Camera di Commercio di Pescara, soltanto al termine della revisione prevista dal presente articolo da concludersi entro il 31 dicembre 2008.